



CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE **DELEGAZIONE ACI DI SPILIMBERGO**

Tra

- **L'AUTOMOBILE CLUB PORDENONE**, Ente di Diritto Pubblico, con sede a Pordenone Viale Dante , 40, codice fiscale - partita IVA 00074950932, in persona del-----, per brevità indicato con il termine “concedente”

E

- **La Ditta** di seguito indicata anche con il termine di “concessionario”,

PREMESSO

- 1) Che il concedente è Ente di diritto Pubblico ex legge n. 70/75 ed è Ente federato dell' Automobile Club D'Italia;
- 2) Che il concedente persegue le finalità di cui agli artt. 1 e 38 dello Statuto ACI, fornendo ai propri soci i benefici ed i servizi di cui agli artt. 4 e 5 del menzionato Statuto;
- 3) Che gli Automobile Club federati all' ACI hanno sviluppato e utilizzano nell'esercizio della propria attività un sistema per la distribuzione capillare dei propri prodotti connotati dal marchio ACI, che presuppone la creazione e l'utilizzo di una rete distributiva di esercizi affiliati e si fonda su un patrimonio di conoscenza, di ritrovati tecnici e commerciali nonché di organizzazione, che andranno applicati e utilizzati in modo uniforme e costante dalla suddetta rete distributiva;
- 4) Che pertanto l'Automobile Club Pordenone ha interesse a delegare, in ambito territoriale, alcune delle proprie funzioni di carattere privatistico, al fine di rendere i propri servizi più facilmente accessibili ai soci ed in genere all'utenza automobilistica;
- 5) Che gli articoli 4 e 38 dello Statuto ACI consentono agli Automobile Club di delegare tali attività non costituenti funzione pubblica, utili agli interessi generali dell'automobilismo;
- 6) Che il concedente nell'ottica di favorire l'associazionismo, dispone di prodotti esclusivi e contraddistinti da marchi di cui il concedente stesso è proprietario;
- 7) Che il concedente è in possesso di tecnologie di vendita e di gestione adattate alla propria immagine;
- 8) Che obiettivo del concedente è allargare la propria rete di vendita mantenendo uniforme l'immagine e lo stile della stessa attraverso una costante e reciproca collaborazione con i partecipanti alla rete stessa;
- 9) Che il concessionario è titolare ex art. 1, comma 4, Legge n. 11/94, così come modificato dal D.L. n. 501/95 convertito in Legge 11/96, dell'attestato all'esercizio dell'attività di Consulenza per la circolazione dei Mezzi di Trasporto, rilasciato dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di – n., ai sensi della Legge 264/91;
- 10) Che il concessionario è interessato allo svolgimento di tali attività nell'ambito del territorio del Comune di Spilimbergo, presso i locali siti in Spilimbergo, Via Mazzini 66, locali

concessi in locazione con separato contratto di locazione e ritenuti dalle parti consoni all'ottimale esercizio delle attività infra descritte;

- 11) Che il concessionario intende partecipare alla rete di vendita del concedente, avvalendosi dell'assistenza che questi può apportargli grazie all'esperienza acquisita nell'ambito della politica commerciale, della pubblicità dei mezzi e metodi di gestione, etc.;
- 12) Che il concessionario condivide strategie e orientamenti del concedente e dichiara di voler impegnarsi al massimo per il conseguimento dell'obiettivo proposto;
- 13) Che il concedente ed il concessionario sono distinti e diversi soggetti giuridici indipendenti ed autonomi, ciascuno dei quali è dotato di propria autonomia gestionale e, conseguentemente, fanno capo a ciascuna delle parti contraenti distinte e separate responsabilità gestionali, finanziarie e legali,

Fermo restando che le presenti premesse formano parte integrante del contratto qui di seguito trascritto, e restando, altresì, inteso che delle eventuali variazioni delle situazioni di fatto, ed in ordine al provvedimento autorizzativo al punto 9) delle premesse, sarà dato atto con separato documento ad integrazione del presente contratto tra le parti,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il concedente concede al concessionario, che accetta la facoltà di rivendere in nome e per conto proprio i prodotti e i servizi ACI – AC PORDENONE - fornendo, oltre ai citati prodotti, un'insieme di servizi di assistenza e consulenza con le modalità in appresso indicate.

Il concedente rilascia al concessionario con la presente una licenza non cedibile dei proprio segni distintivi “ ACI – Automobile Club Pordenone” da usare secondo le modalità e le indicazioni stabilite nel presente contratto.

Art. 2 (Servizi resi dal Concedente)

Il concedente fornirà al concessionario una serie di servizi gratuiti ed altri verso corrispettivo da pattuire di volta in volta. Tra i servizi risulteranno:

- studio e progettazione campagna pubblicitaria per la promozione del punto vendita;
- istruzione e formazione del personale su gestione soci, tasse automobilistiche e pratiche AA;
- corsi di formazione con consegna in uso dei relativi manuali che rimarranno di proprietà del concessionario su
 1. tecniche di vendita,
 2. selezione del personale
 3. addestramento del personale
 4. contabilità
 5. amministrazione
 6. adempimenti fiscali
 7. hardware e software

Art. 3 (Attività svolte dal concessionario)

Nel corso del rapporto il concessionario si impegna a svolgere con la massima diligenza le seguenti attività:

Attività associativa: il concessionario nello svolgimento di questa attività, si obbliga a perseguire gli obiettivi di vendita da concordarsi con l'Automobile Club Pordenone alle

condizioni previste dall'allegato accordo economico e a partecipare alle iniziative di formazione commerciale eventualmente attivate.

Attività di consulenza: nella attività di consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto, il concessionario si impegna ad applicare ai soci ACI una agevolazione tariffaria pari al 20% sulla tariffa che dovrà essere idoneamente pubblicizzata e comunicata al concedente.

Attività di esazione tasse automobilistiche: il concessionario, con separata convenzione trilaterale (ACI – AC – Concessionario) espleterà negli stessi locali, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ed eventuali altri servizi affidati all' Automobile Club Pordenone.

Attività diverse: il concessionario, nello studio di consulenza identificato come "Delegazione ACI", non potrà intraprendere attività diverse da quelle sopra indicate senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta dal concedente.

Il concessionario si impegna a far sì che tutti i servizi sopra indicati, e tutte le attività ad essi collegati, in particolare quelli inerenti alla riscossione delle tasse automobilistiche, siano svolti in piena conformità a tutte le disposizioni normative vigenti, nessuna esclusa.

Art. 4 (Cessione del contratto)

La cessione del contratto non potrà essere effettuata senza aver ottenuto il consenso scritto del concedente.

Art. 5 (Controlli)

Il concedente potrà accedere mediante propri incaricati muniti di apposita lettera di incarico, nei locali ove il concessionario svolge la propria attività, anche senza preavviso, per svolgere tutti i controlli necessari al fine di verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 6 (Forniture)

Il concedente fornirà al concessionario i prodotti e servizi ACI – AC Pordenone, relativi alla campagna sociale di riferimento, conformemente alle proprie disponibilità e secondo le richieste avanzate dal concessionario. Le forniture saranno effettuate presso la sede del concedente, con l'impegno del concessionario di provvedere al ritiro, nell'intesa che la merce stessa viaggia a rischio e pericolo del concessionario. Il concedente non sarà responsabile degli ordini non evasi se pervenuti oltre i termini minimi previsti per la loro evasione.

Art. 7 (Patto di non concorrenza ed obbligo di fedeltà)

Il concessionario si impegna a non distribuire né produrre per tutta la durata del contratto, prodotti uguali o simili ai prodotti contrattuali, obbligandosi a non svolgere direttamente o indirettamente qualsivoglia attività concorrente con quella del concedente. Egli non potrà, in particolare, agire sia nel territorio del comune di Spilimbergo sia al di fuori di questo, direttamente o indirettamente, nella veste di concessionario, rivenditore, commissionario o agente, nell'interesse di terzi che producano o distribuiscano prodotti in concorrenza con i prodotti contrattuali.

Art. 8 (Promozioni)

Il concessionario è tenuto ad aderire alle iniziative promozionali promosse dal concedente solo a partire dalla data che gli sarà comunicata da questi, ciò per omogeneità di comportamento dei vari esercizi della catena. L'entità dei ribassi è stabilita dal concedente e sarà a suo totale carico. È comunque facoltà del concessionario di promuovere iniziative promozionali autonome, previo assenso del concedente, nel territorio del comune di Spilimbergo. In tal caso l'entità dei ribassi è stabilita dal concessionario e sarà a suo totale carico.

Art. 9 (Segni distintivi)

In considerazione del vincolo di esclusiva, il concessionario si impegna ad esporre, all'esterno dell'esercizio, l'insegna "ACI – Delegazione AC Pordenone" e gli altri eventuali segni distintivi che gli saranno forniti dal concedente a titolo di comodato, con esonero dello stesso da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso di tale marchio o segni distintivi. Il concessionario potrà apporre sulla carta intestata e su tutta la documentazione fiscale e amministrativa, la propria denominazione seguita dalla dicitura "Delegazione Automobile Club Pordenone" con l'obbligo della indicazione specifica dei propri dati fiscali. Il concessionario è obbligato, in via esclusiva, a tutti gli adempimenti ed obblighi di carattere amministrativo e fiscale in ordine all'utilizzo della predetta insegna e segni distintivi. In particolare graverà su di lui, in misura esclusiva il pagamento della tassa di pubblicità e pubbliche affissioni.

Art. 10 (Prezzi)

Tutti i prodotti del concedente dovranno essere venduti dal concessionario ai prezzi di listino fissati dal concedente stesso con l'esonero, da parte dello stesso concedente, da qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità degli stessi perché non prodotti autonomamente. Il concessionario solleva il concedente da ogni qualsivoglia controversia che dovesse verificarsi con clienti e derivante da sue affermazioni, promesse o dichiarazioni, essendo il concessionario stesso unico responsabile della gestione del proprio esercizio.

Art. 11 (Fatturazione)

In caso di ritardo nel pagamento anche parziale di fatture da parte del concessionario oltre 15 (quindici) giorni, sarà corrisposto da questi, oltre il dovuto, un interesse pari al tasso di sconto maggiorato di 1,5 punti percentuali, salva la risoluzione del contratto se vi ricorressero gli estremi.

Art. 12 (Pubblicità)

La pubblicità locale proposta dal concessionario sarà a carico di quest'ultimo, fatta salva l'approvazione del concedente sull'opportunità, sui modi e sui mezzi individuati dal medesimo concessionario. La pubblicità sugli elenchi telefonici sarà eseguita a cura e spese del concessionario, secondo i criteri di immagine ed uniformità adottati dal concedente.

Art. 13 (Autonomia gestionale)

Il concessionario svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del concedente, con personale alle sue esclusive dipendenze ed in numero e con professionalità tali da fornire un efficiente servizio all'utenza.

Art. 14 (Obblighi del concessionario)

Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto, il concessionario si impegna a:

1. mantenere l'esercizio su un adeguato livello di manutenzione e decoro;
2. assicurare una gestione conforme agli standard di qualità, servizio e correttezza previsti;
3. commercializzare soltanto i prodotti contrattuali forniti dal concedente;
4. adottare il pacchetto informatico denominato "Mosaico", provvedendo con puntualità al pagamento del relativo canone;
5. mantenere riservata ogni documentazione amministrativa, contabile e statistica;
6. coprire per l'intera durata del rapporto contrattuale il proprio punto vendita con polizza di assicurazione per incendio, furto rapina e responsabilità civile;
7. farsi carico di tutte le spese (canoni di locazione, spese condominiali, etc.) relative all'utilizzo dei locali, sede dell'attività oggetto del presente contratto;
8. fornire al concedente i dati contabili e statistici richiesti;

9. mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi all'attività, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nel rispetto della Legge 675/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - (Durata)

Il presente contratto avrà validità di anni tre (tre), con decorrenza dal -----.

Lo stesso potrà essere prorogato, con accordo formale tra le parti, per un periodo non superiore ad un anno. In tal caso, la proroga contrattuale sarà regolata dalle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto. Resta inteso che, in caso di mancata proroga, il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

Art. 16 (Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il concedente potrà risolvere il presente contratto nelle seguenti ipotesi, mediante contestazione a mezzo raccomandata A.R.:

1. perdita della disponibilità dei locali o ritiro dell'autorizzazione dalla Amministrazione Provinciale;
2. in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19.
3. In caso di incendio, inondazione o altro sinistro anche se dipendente dai tumulti di piazza che rendono il locale o le attrezzature inutilizzabili, salvo che il concessionario rinvenga altro locale ritenuto idoneo dal concedente;
4. In caso di sottoposizione del concessionario a qualsivoglia tipologia di procedura concorsuale;
5. In caso di mutamento della natura giuridica del concedente;
6. In caso di inadempimento, da parte del concessionario, di qualunque obbligo finanziario verso terzi.

Art. 17 – (Effetti della cessazione del contratto)

In caso di cessazione del rapporto, il concessionario dovrà corrispondere immediatamente al concedente tutto quanto eventualmente dovutogli a qualsiasi titolo o per qualsiasi scadenza, salvo diverso accordo, fatto salvo in ogni caso il diritto, per il concedente, al risarcimento dei danni o dei maggiori danni subiti, anche di immagine. A decorrere dalla cessazione del contratto il concessionario non avrà più il diritto né la facoltà di usare l'insegna e il marchio né alcun altro segno distintivo del concedente.

Art. 18 – (Garanzie)

Il presente contratto sarà valido solo al momento in cui il concessionario avrà dato al concedente idonea garanzia degli impegni assunti nei confronti di esso. A tal fine il concessionario stipulerà : a) fidejussione bancaria o assicurativa a favore del concedente per responsabilità del concessionario nell'esercizio della propria attività per una copertura il cui ammontare verrà determinato con separato accordo economico; b) polizza assicurativa contro i rischi di furto, rapina, trasporto valori, in relazione agli importi riscossi per un massimale determinato con l'accordo economico. Gli importi di cui alle lettere a) e b) saranno aggiornati annualmente in sede di revisione dell'accordo economico di cui al successivo art. 19.

Art. 19 – (Aspetti di carattere economico)

Quale corrispettivo del presente contratto il concessionario si impegna a versare al concedente, entro il 10 (dieci) del mese successivo, un **canone mensile posticipato di € 1.000,00 oltre IVA**. In ogni caso, tutti gli aspetti di carattere economico, che interverranno nel presente contratto, formano oggetto di separato accordo tra le parti, che verrà sottoscritto annualmente.

Art. 20 – (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra le parti che comportano modifiche del presente contratto o degli allegati, dovranno avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata agli indirizzi indicati in premessa.

Art. 21 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del “Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale” di Provincia. L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 22 – (Spese ed oneri contrattuali)

Spese ed oneri fiscali del presente contratto, da registrare in caso d’uso, sono a carico del concessionario ad eccezione di quelle che per legge competono al concedente.

A tal fine le parti dichiarano che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da IVA, che le parti sono tenute a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/86.

Art. 23 – (Efficacia del contratto)

Le parti concordano che il presente contratto sarà considerato efficace all’avverarsi delle seguenti condizioni:

- a) Rilascio della dovuta autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale;
- b) Stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’A.C. Pordenone;
- c) Sottoscrizione di apposito accordo economico;

Il contratto sarà efficace all’avverarsi di tutte le condizioni sopra citate, anche non contemporaneamente, nessuna esclusa.

Art. 24 – (Tutela dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003e s.m.i., le parti autorizzano reciprocamente l’utilizzo dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto di affidamento di delegazione.

Art. 25 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il concessionario dovrà trasmettere gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” al contratto, con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone che saranno abilitate ad operare su tale conto corrente, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Pordenone ,

PER ACCETTAZIONE

**AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
IL DIRETTORE**

IL CONCESSIONARIO